

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 41

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASOLI, CUTRERA e MARNIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Integrazione dell'articolo 1219, primo comma, del codice civile, sulla mora del debitore

ONOREVOLI SENATORI. — Si propone qui di integrare l'articolo 1219, primo comma, del codice civile, stabilendo che il debitore è costituito in mora dal creditore anche nelle obbligazioni che attendono di essere liquidate. Tali sono eminentemente quelle che hanno per oggetto il risarcimento del danno.

La precisazione si rende necessaria per porre fine a qualunque opinione e prassi distorsiva che manifesta ancora di essere influenzata dall'opposto brocardo *in illiquidis non fit mora*.

Questo brocardo, riconducibile al noto passo di Venuleio che *non potest improbus videri, qui ignorat, quantum solvere debeat* (fr. 99, Dig. 50, 17), e di larga fortuna nel diritto comune (Baldo, Cuiacio, Socino,

Leotardi, eccetera), e pure accolto, non senza resistenze, da taluni autori al tempo del codice civile del 1865 (Messa, Polacco, De Ruggiero, Giorgi, Chironi, Barassi ed altri) è al giorno d'oggi comunemente ritenuto estraneo al nostro diritto (così tra le molte: Cassazione civile 12 gennaio 1976, n. 73, in *Repertorio della Giurisprudenza italiana*, 1976, n. 2968, n. 282).

Il nostro legislatore, infatti, dopo che la regola sopraindicata era già stata ritenuta «un fossile della tradizione medioevale» (Cassazione Roma 26 maggio 1903, in *Giurisprudenza italiana*, 1903, I, 1, 670), ha accolto all'articolo 1219, secondo comma, n. 1), del codice civile, la regola esattamente opposta.

Continuano tuttavia a sopravvivere, ancora oggi, notevoli resistenze ad intendere ed applicare le ordinarie conseguenze della mora a carico anche di colui che è tenuto ad una prestazione, non ancora liquidata dal giudice.

Ciò appare manifesto in quella diffusa opinione che considera i debiti che attendono di essere liquidati come debiti di valore e non di ordinarie somme di denaro (quali in effetti sono) e li rivaluta al costo della vita e vi aggiunge i così detti interessi compensativi, che non sono previsti dal nostro ordinamento e così procura al creditore un lucro evidente.

La integrazione dell'articolo 1219, primo comma, del codice civile che si propone, nasce dall'esigenza di porre fine, come si è detto, ad ogni resistenza od equivoco distortivo.

Appare quanto mai opportuno precisare che la regola *in illiquidis fit mora*, ha portata generale e non è limitata alla responsabilità extracontrattuale di cui al secondo comma, n. 1).

La specificità di quest'ultimo precetto è costituito dal fatto che quivi la mora opera *ex re*, mentre nella responsabilità contrattuale occorre la costituzione in mora da

parte del creditore. La integrazione proposta corrisponde anche alla fondamentale esigenza codificata dagli articoli 1175 e 1176 del codice civile che le parti abbiano a tenere, pure nei rapporti di tipo risarcitorio, un vicendevole comportamento, improntato a correttezza e diligenza.

Essa, infatti, sollecita il debitore a corrispondere a titolo di acconto, la somma da lui ritenuta dovuta ed il creditore a non rifiutare l'acconto offertogli perchè da lui ritenuto inadeguato rispetto a quello che ritiene complessivamente dovutogli.

La regola generale *in illiquidis fit mora*, chiama entrambe le parti a rispondere delle conseguenze della mora sulla base del comportamento da loro tenuto.

Essa, inoltre, disincentiva le parti dal ricorrere al giudice nei limiti in cui ciò può essere evitato in sede di liquidazione del risarcimento.

Ciò corrisponde anche all'interesse pubblico, alla retta amministrazione della giustizia, nel tempo presente.

La integrazione proposta si coordina anche al contenuto dei disegni di legge n. 47 e 48, che sono stati presentati contemporaneamente a questo alla Presidenza del Senato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il testo dell'articolo 1219, primo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1219. - (*Costituzione in mora*). - Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, anche se l'obbligazione attenda di essere liquidata.